

Università degli Studi di Messina
Prot. n. 28550 Rep. n. 448
del 20-5/2013.....
Tit/Cl. II/5



Università degli Studi di Messina

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 3.05.2013 (ore 16,50)

Sono presenti il Magnifico Rettore, Prof. Francesco Tomasello, Presidente; la Prof.ssa Rita De Pasquale, Pro Rettore vicario; i Proff. Giuseppe Carini, Ada Trovato, rappresentanti dei Professori di I fascia; il Prof. Maurizio Lanfranchi, rappresentante dei Professori di II fascia; i Proff. Stefano Irato, Rosa Santoro, rappresentanti dei Ricercatori; l'Avv. Giuseppe Merlino (fino alle ore 18,25), rappresentante della Provincia Regionale di Messina; l'Avv. Alessandro Anastasi, rappresentante del Comune di Messina; Sigg. Dario Agnello, Alberto Pentimalli, rappresentanti degli studenti; il Prof. Francesco De Domenico, Dirigente Generale dell'Ateneo, Segretario.

Assenti giustificati il Prof. Nicola Aricò, rappresentante dei Professori di II fascia; il Dott. Domenico Tromba, rappresentante della Provincia di Reggio Calabria; la Dott.ssa Margherita Sanfilippo, su delega del Direttore Regionale delle Entrate, per la sezione staccata di Messina, in rappresentanza del Governo.

Assenti il Sig. Domenico Carnevale ed il Dott. Simone Paratore, rappresentanti del personale tecnico amministrativo; il Sig. Danilo Merlo, rappresentante degli studenti.

E' presente il Dott. Domenico Santamaura, componente il Collegio dei Revisori dei Conti.

La seduta è valida ai sensi dell'art. 50 - comma 1 - dello Statuto di Autonomia dell'Università.

Sono, altresì, presenti la Sig.ra Elvira Santoro, Responsabile del Settore Segreteria Consiglio di Amministrazione e la Sig.ra D. Vinti e la Dott.ssa R. Giuffrida, che coadiuvano il Direttore Generale nella verbalizzazione.

Risulta, inoltre, presente, la Dott.ssa Maria Ordile, Responsabile dell'Area Organi Collegiali, servizi amministrativi e documentali.

II ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTIVO:

I - APPROVAZIONE REGOLAMENTO CUG.

	<i>Struttura / RPA</i>				<i>Visto</i>
Struttura proponente	Rettorato				
Struttura interessata esecuzione	Area Organi Collegiali				
Altre strutture interessate					
Copertura finanziaria	Tit.	Cat.	Cap.	Es. Fin.	Competenza Residui <input type="checkbox"/>

Il Rettore, preliminarmente, riferisce al Consiglio che la legge 183/2010, apportando alcune importanti modifiche agli artt. 1, 7 e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, prevedeva, in particolare, che le pubbliche amministrazioni costituissero al proprio interno il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisse, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dalle altre disposizioni in materia.

La Direttiva del 4 marzo 2011, emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha dettato le linee guida per il funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia (CUG).

In particolare, ha previsto che "Le amministrazioni in cui operi personale in regime di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 165/2001, possono conformarsi alla presenti linee guida in un'ottica di semplificazione ordinamentale ed efficienza funzionale costituendo CUG unici, sia nel senso di unificazione tra Comitati (Pari Opportunità e Mobbing), sia nel senso di non duplicazione per aree funzionali e dirigenza".

La costituzione del CUG (comitato unico di garanzia per le pari opportunità e per il mobbing), previsto dallo Statuto all'art. 19, ha trovato una serie di impedimenti determinati dalla difficoltà di costituire un unico organo strutturato sulla normale componente delle PA (personale contrattualizzato) che non consente la previsione della partecipazione di studenti e pone problemi per la componente non contrattualizzata (docenti).

È stata costituita una Commissione, composta dalle Proff. Cocchiara, La Torre e dal Dott. Albeggiani, allora dirigente del personale, che ha iniziato i lavori, interrotti poi sia per le dimissioni di un componente (dott. Albeggiani) sia per la situazione di incertezza circa l'istituzione dei Cug nelle Università.

Quale Presidente del CPO la Prof.ssa La Torre ha partecipato alle iniziative delle altre Università italiane proponendo una mozione parlamentare approvata dal CUN per differenziare le Università dalle altre PA, consentendo il mantenimento del CPO per i compiti istituzionali già precedentemente attribuiti accanto al nuovo CUG, con finalità essenzialmente rivolte al contrasto del mobbing e al benessere lavorativo scevro da discriminazioni.

Preso atto del mancato inserimento nella legge di stabilità di un emendamento per le Università, è stata indetta con il Prof. Ballistreri, delegato alle relazioni sindacali, una riunione con le Associazioni sindacali rappresentative nel nostro Ateneo per dare la opportuna conoscenza e discutere lo schema generale di Regolamento del CUG, approvato dalle associazioni del cpo delle università italiane. Il 29 marzo si è svolta la riunione nella quale si è discusso delle diverse opzioni sulla base di una relazione sullo stato della attuazione del CUG e del CPO nelle altre Università, e si è convenuto sulla opportunità di costituzione del CUG ed è stata approvata la bozza di regolamento nel testo proposto dalle

Associazioni dei CPO delle Università, con gli opportuni adattamenti. In particolare, in relazione alle dirette conseguenze circa l'attuazione (o non attuazione) del CUG in relazione alla valutazione delle performances (art. 8 l. 150/09) e il contingente contemporaneo svolgimento delle elezioni degli organi accademici, è stata condivisa l'opportunità di una norma transitoria che preveda in fase di prima costituzione la designazione rettorale, lasciando impregiudicata la possibilità della diversa opzione di elezioni (per i componenti dell'amministrazione).

Per espressa previsione regolamentare, il CUG garantisce le Pari Opportunità per tutte le componenti che operano nell'Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso o sull'orientamento sessuale, la razza, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali, l'handicap, l'età. Promuove, in particolare, la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nell'accesso alla ricerca, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato.

Il CUG sostiene la diffusione della cultura delle Pari Opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale ed attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere lavorativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

Il CUG è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione nell'Ateneo e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. I rappresentanti dell'amministrazione vengono individuati per la metà fra il personale docente e per l'altra metà fra il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Le nomine, sia per designazione da parte sindacale, sia da parte pubblica, possono essere effettuate con esclusivo riferimento a personale in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG in base al curriculum, nel rispetto del principio di parità di genere. Inoltre, fanno parte del CUG due membri in rappresentanza della componente studentesca iscritta ai corsi di studio ed uno in rappresentanza dei dottorandi e specializzandi, eletti a maggioranza assoluta da un collegio composto dagli studenti, dai dottorandi e dagli specializzandi componenti il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione. Il CUG ha durata quadriennale.

A questo punto, il Rettore riferisce al Consiglio che la bozza del Regolamento di che trattasi è stata sottoposta all'approvazione del Senato Accademico nella seduta del 2.5.2013, nel corso della quale sono state avanzate due proposte di modifiche. La prima modifica è stata avanzata dal Sig. Alessandrino che, al fine di consentire alla parte sindacale maggiore libertà nella scelta dei componenti, ha chiesto di espungere dall'art. 4, comma 3, il riferimento al curriculum, nonché alle "esperienze nelle materie di competenza del CUG"; è stata posta, altresì, in discussione la norma finale (art. 11) con riferimento alla designazione da parte del Rettore, in fase di prima applicazione del regolamento, della componente di parte pubblica e della componente studentesca (due membri) e dei dottorandi e specializzandi (un membro).

I rappresentanti in Senato degli studenti, dottorandi e specializzandi, hanno richiesto, infatti, che sia riservata ai rappresentanti eletti negli organi accademici la nomina della componente studentesca, dei dottorandi e degli specializzandi nel CUG ai sensi dell'art. 4 comma 5, per cui è stato eliminato, dall'art. 11 comma 1, l'inciso: "e comma 5".

Dopo quanto premesso, il Rettore sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il Regolamento di che trattasi.

Dopo breve discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udita la relazione del Rettore;


VISTA la delibera del Senato Accademico del 2.5.2013;

VISTO il testo del "Regolamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";

all'unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito all'approvazione del Regolamento CUG "Regolamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", parte integrante del presente deliberato.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke on the left side.

**Regolamento del Comitato Unico di Garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni**

ex art. 57 D.Lgs. 165/2001 (come novellato dall' art. 21, Legge 4 novembre 2010, n. 183)

Proposta per gli Atenei

**Art. 1
Costituzione**

1. Il presente Regolamento disciplina il Comitato Unico di Garanzia (di seguito CUG o Comitato) dell'Università di Messina, in sintonia con le politiche europee in materia, e in attuazione del principio di eguaglianza, sancito dalla Costituzione Italiana, e delle leggi in materia di parità, pari opportunità e divieto di discriminazione vigenti, nonché secondo le disposizioni dello Statuto di Ateneo.
2. Il Comitato Unico di garanzia svolge la sua attività in continuità rispetto al Comitato Pari opportunità, sia per quanto attiene ai fini perseguiti che alle modalità di funzionamento.

**Art. 2
Obiettivi**

1. Al Comitato sono riconosciute funzioni propositive, consultive, di verifica e monitoraggio, nell'ambito delle competenze attribuite, ai sensi dell'art. 57 comma 1, del D.Lgs. 165/2001 (novellato dall'art. 21 della L. 183/2010), e delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento.
2. In particolare, sono riferibili al Comitato tutte le attribuzioni precedentemente demandate al Comitato Pari Opportunità, oltre a quelle previste per il Comitato paritetico in materia di mobbing].
3. Tali competenze sono quelle previste, a titolo esemplificativo, dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri dd. 4 marzo 2011, avente ad oggetto: "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"".
4. Il CUG promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità, della non discriminazione, della valorizzazione delle differenze, favorendo la diffusione degli studi di genere, all'interno delle diverse discipline, stimolando il monitoraggio delle carriere, dando impulso ad attività di formazione e ricerca dirette alla sensibilizzazione rispetto a tali principi.
5. Il Comitato, pur con diverse modalità di partecipazione, svolge le sue funzioni con riferimento alle diverse componenti, studenti, docenti e personale tecnico amministrativo, che operano nell'Ateneo.
6. Per il migliore raggiungimento dei propri obiettivi, il Comitato può aderire e partecipare, con propri rappresentanti, a riunioni, incontri, convegni, reti di Comitati, tavoli di lavoro e quant'altro risulti utile per lo svolgimento della sue attività e congruo con le sue finalità.

**Art. 3
Durata**

1. Il Comitato ha durata quadriennale.
2. I membri del Comitato restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.
3. Eventuali dimissioni anticipate vanno comunicate per iscritto al Rettore

4. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, a qualsiasi titolo, i componenti subentranti durano in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
5. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente.

Art. 4 Composizione

1. Il CUG è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione nell'Ateneo, ai sensi della normativa vigente, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Questi ultimi sono nominati dal Rettore sulla base di una rosa di nomi a seguito di designazione di un numero doppio di componenti da parte del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
2. I rappresentanti dell'amministrazione vengono individuati, sulla base dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo, per la metà fra il personale docente e per l'altra metà fra il personale tecnico amministrativo.
3. **“Le nomine per designazione da parte sindacale devono essere effettuate con riferimento a personale in possesso di adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG nel rispetto della parità di genere. Le nomine per designazione da parte pubblica devono essere effettuate con riferimento a personale in possesso di adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG in base al curriculum, nel rispetto della parità di genere”.**
4. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente, che lo sostituisce in caso di *assenza o impedimento*.
5. Vengono altresì nominati due membri in rappresentanza della componente studentesca iscritta ai corsi di studio ed uno in rappresentanza dei dottorandi e specializzandi, in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo, eletti da un collegio composto degli studenti, dottorandi e specializzandi componenti il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta. A parità di voti è eletto il più giovane in età. Ciascun votante può esprimere una sola preferenza. Essi partecipano alle riunioni del CUG con pieni diritti; tuttavia la loro partecipazione alle sedute è esclusa con riferimento alle deliberazioni inerenti strettamente alla organizzazione e alla gestione del rapporto di lavoro.
6. Il Presidente è eletto dal CUG tra i propri componenti a maggioranza assoluta.

Art. 5 Presidente

Il Presidente:

1. convoca le sedute del CUG, predisponendo gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna riunione e dirige i lavori della seduta;
2. cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte;
3. sottopone al CUG la relazione annuale per l'approvazione da parte del medesimo e ne cura il successivo invio al Rettore ed al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
4. nomina il vicepresidente che lo rappresenta in caso di assenza o impedimento;
5. assegna annualmente, sentito il CUG, a un componente le funzioni di segretario;
6. propone al Rettore, sentito il CUG, la decadenza dall'incarico dei componenti in caso di assenze non giustificate, effettuate tre volte consecutive;
7. rappresenta il CUG sia all'interno dell'Amministrazione dell'Ateneo, sia all'esterno, con particolare riguardo agli organismi territoriali e nazionali competenti nelle materie di competenza del CUG.

Art.6 Compiti e funzioni

1. Il CUG garantisce le Pari Opportunità per tutte le componenti che operano nell'Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso o sull'orientamento sessuale, la razza, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali, l'handicap, l'età.
2. Il Comitato promuove, in particolare, la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nell'accesso alla ricerca, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Predispose piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato.
3. Esso sostiene la diffusione della cultura delle Pari Opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale.
4. Il CUG attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere lavorativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.
5. Il CUG assume, nell'ambito di competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio.
6. Esercita compiti propositivi nel promuovere la cultura delle Pari Opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo e a tal fine:
 - promuove iniziative dirette ad attuare e diffondere una cultura delle Pari Opportunità;
 - predispose piani di azioni positive, interventi e progetti per favorire la sostanziale uguaglianza sul lavoro tra uomini e donne, come indagini conoscitive sul clima lavorativo, analisi di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere), adozione di codici etici e di condotta che prevedano norme che mirino a prevenire o a rimuovere situazioni di discriminazioni, di violenza o mobbing, in modo particolare le discriminazioni legate al genere;
 - attua azioni dirette per favorire politiche di conciliazione vita/lavoro;
 - propone iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie e la legislazione nazionale per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone;
 - favorisce lo scambio di buone pratiche, di conoscenze o esperienze, su possibili problematiche nell'ambito delle Pari opportunità;
 - propone interventi formativi diretti al personale sui temi di pertinenza;
 - propone interventi per l'adozione di un linguaggio rispettoso dei generi;
 - propone azioni utili a favorire condizioni di benessere lavorativo.

Dà pareri su:

- progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
- piani di formazione del personale;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione del personale;
- contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.

Esercita compiti di verifica su:

- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di Pari Opportunità;
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro-mobbing;
- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, al sesso o all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle

condizioni di lavoro, nella formazione professionale, negli avanzamenti di carriera e nella sicurezza sul lavoro.

7. L'Ateneo fornisce tempestivamente al Comitato tutti i dati, le informazioni e la documentazione, necessari a garantirne l'effettiva operatività.
8. Il CUG approva annualmente una relazione in cui vengono evidenziate le attività svolte e i risultati raggiunti.

Art.7 Funzionamento

1. Il CUG viene convocato di norma dal Presidente almeno tre volte all'anno, anche su richiesta di almeno la metà dei componenti. La convocazione, completa dell'ordine del giorno, viene inviata a mezzo e-mail almeno sette giorni prima della riunione o almeno tre giorni in caso di urgenza.
2. Alle sedute sono invitati a partecipare i componenti effettivi. In caso di impossibilità a partecipare alla riunione i medesimi debbono dare tempestiva comunicazione al Presidente, per la convocazione dei supplenti.
3. La seduta è validamente costituita in presenza della metà più uno dei componenti.
4. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti, generalmente con votazione palese. A parità di voto prevale il voto del/della Presidente.
5. I componenti che risultino assenti in modo ingiustificato per tre volte nel corso di un anno verranno dichiarati decaduti, secondo le disposizioni dell'art. 5, e si procederà alla sostituzione con le modalità di cui all'art. 4 (designazione o elezione); la stessa procedura si attua in caso di dimissioni.
6. Per ogni seduta viene redatto un apposito verbale, sottoscritto dal segretario verbalizzante e dal Presidente. Lo stesso viene sottoposto ad approvazione nella prima seduta successiva o nella stessa seduta e viene pubblicato sul sito del CUG.
7. I componenti del CUG nello svolgimento delle loro funzioni sono considerati in servizio a tutti gli effetti e non percepiscono alcun compenso o indennità.

Art. 8 Risorse

1. L'Ateneo mette a disposizione del Comitato risorse umane e strumentali, idonee a garantirne l'ottimale esercizio delle funzioni, e, in particolare, una sede appropriata, personale di segreteria, un budget annuale, strumenti che favoriscano la comunicazione, quali ad es. una sezione del sito web di Ateneo.
2. La dotazione del budget è definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base del programma di spesa deliberato dal Comitato.

Art. 9 Individuazione degli incaricati del trattamento dei dati personali ed ambito del trattamento

1. Ai fini del presente regolamento, sono "incaricati" del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera h) e dell'art. 30 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Presidente e tutti i componenti del Comitato, il personale incaricato del servizio di segreteria, il personale incaricato dell'archiviazione informatica dei dati trattati dal Comitato ed eventuali altri soggetti individuati dall'Ateneo.
2. I dati personali trattati dagli incaricati sono quelli di cui vengono a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni.

3. I dati sensibili trattati e conservati dagli incaricati sono quelli individuati dall'Ateneo, in applicazione delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 10 **Obblighi degli incaricati**

1. Gli incaricati si impegnano, in particolare, a:

- trattare i dati personali rispettando i principi di necessità, di liceità e di qualità dei dati (artt. 3 e 11 del Codice), avendo cura di applicare le previsioni che riguardano le proprie funzioni istituzionali o il rapporto di lavoro, contenute in leggi, regolamenti, contratti e in accordi collettivi, in modo da avvalersi di informazioni personali e modalità di trattamento proporzionate ai singoli scopi. Il trattamento avviene dando applicazione effettiva e concreta al principio di indispensabilità nel trattamento dei dati sensibili e giudiziari, il quale vieta di trattare informazioni o di effettuare operazioni che non siano realmente indispensabili per raggiungere determinate finalità previste specificamente (artt. 4, comma 1, lett. d) ed e), 22, commi 3, 5 e 9, e 112 del Codice);
- utilizzare i dati personali per le attività ed il tempo strettamente necessari all'espletamento dei compiti assegnati ed a compiere le sole operazioni di trattamento a ciò strumentali;
- non diffondere o comunicare a terzi non autorizzati i dati personali e gli esiti della trattazione dei dati, fatte salve le pertinenti comunicazioni al Comitato;
- attenersi alle misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali previste dal Codice (articoli da 31 a 36).

Art. 11 **Norme finali**

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento le designazioni dei componenti del CUG di cui all'art. 4 comma 2 (~~xx~~) sono effettuate dal Rettore in base ai principi di cui all'art. 4 comma 3.
2. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserimento nel sito web dell'Università. Le stesse forme e modalità saranno utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

